



Comune di Forte dei Marmi

~~1912~~

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA URBANA

TITOLO I°

CAPO I°

Servizi di Polizia Urbana.-

Articolo 1

Il servizio di polizia urbana é diretto ad assicurare l'osservanza delle prescrizioni contemplate dai regolamenti locali, dalle leggi e dai regolamenti emessi dallo Stato e da altri Enti in materia di polizia generale, e di accertare le infrazioni sulle norme stesse per le conseguenti sanzioni, nonché per l'adozione delle misure e provvedimenti che al Comune - in conseguenza degli accertamenti contravvenzionali - possono competere per la tutela e reintegrazione del pubblico e privato interesse.-

Articolo 2

Il servizio di polizia urbana é diretto dal Sindaco, coadiuvato dal personale interno addetto ai relativi uffici, e viene effettuato dagli agenti municipali, dai funzionari ed agenti indicati dall'art. 221 del Codice di procedura penale.-

Articolo 3

In caso di perquisizioni domiciliari, gli agenti ed i funzionari di polizia devono uniformarsi alle norme del Codice di procedura penale ed alle disposizioni dell'art. 3 del R.D. 20 Gennaio 1944, n. 45.-

Articolo 4

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servono a commetterla e tutto quanto può costituire prova di reato. Gli oggetti sequestrati devono essere trasportati immediatamente all'ufficio di polizia municipale e consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti soggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dalla Autorità Giudiziaria.-

Articolo 5

Gli agenti di polizia possono accompagnare all'Ufficio di polizia municipale le persone anche se soltanto sospette di accertamenti contravvenzionali e quelle che, interrogate, non forniranno sufficienti indicazioni.

Per il fermo delle persone sospette valgono le norme previste dal Codice di procedura penale.

Articolo 6

Qualora la contravvenzione sia nulla perché accertata tardivamente o per altri difetti di procedura, gli agenti accertatori, se appartenenti al corpo di polizia municipale, saranno passibili delle misure disciplinari previste dal Regolamento Comunale degli impiegati e salariati.

Se gli agenti accertatori appartengono ad altri corpi di polizia, saranno deferiti ai rispettivi comandi, per i provvedimenti di competenza.

C A P O II°

Del suolo pubblico.-

Articolo 7

Per suolo pubblico s'intende tanto il suolo che costituisce la proprietà demaniale pubblica, come il terreno di proprietà privata soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 8

Nessuno può eseguire lavori di scavo, né costruzioni che interessano le strade pubbliche, né occupare - sia temporaneamente che stabilmente - il suolo pubblico senza speciale autorizzazione del Comune.

E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possano eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie o piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario, e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni, per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistro cause.

Articolo 9

Nelle occupazioni del suolo pubblico, determinate dalle cause del precedente articolo, l'occupante ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno.

La trascuranza, come pure il ritardo, nell'adempimento degli obblighi prescritti a carico dell'occupante del suolo, sono motivi legittimi di contravvenzione.

Articolo 10

Sulle vie e piazze é proibito di giocare alla palla, alle bocce, alla fianda, alla trottola e giochi consimili che possono arrecare incomodi e pericoli ai passanti.

E' parimenti proibito di lanciare sassi, palle di neve e di fare sdruccioli sul ghiaccio.

Il gioco della palla e giochi consimili sono vietati nei cortili interni degli edifici del centro urbano e qualora l'Autorità Comunale lo creda opportuno può vietarli anche nei centri rurali con apposito provvedimento determinato da motivi di sicurezza pubblica.

I detti giochi possono essere autorizzati dall'Autorità Comunale qualora tra i proprietari di detti edifici e relative attinenze siano intervenuti accordi atti a prevenire i danni prevedibili alle cose ed alle persone oppure ad assicurare il risarcimento dei danni stessi.

Articolo 11

I cavalli e simili da sella tracenti vettura, devono condursi a piccolo trotto, e al passo quando pregano alle svolte, e quando le strade siano molto affollate.

I conducenti useranno tutte le cautele perché non venga nessun danno alle persone, e, ove ne sia il caso, all'intimazione degli agenti dovranno condurre gli animali a mano.

E' proibito il transito dei greggi nella zona residenziale. Per zona residenziale si intende il tratto compreso - per tutta la sua estensione - dal viale a mare verso monte per la profondità di Km. 1.-

#### Articolo 12

Quando in circostanze straordinarie di concorso di popolazione, di corse, feste pubbliche, pubblici spettacoli ed altro, fossero dati ordini speciali dalla Autorità Comunale per la regolarità del transito o per la garanzia di pubblica incolumità, i conducenti dovranno uniformarsi alle disposizioni pubbliche in apposito manifesto od impartite dagli agenti del Comune o della Forza Pubblica.

#### Articolo 13

E' assolutamente vietato nelle vie pubbliche di spingere a trotto serrato e carriera equini e bovini attaccati o montati; di attaccare cavalli indomati; di far correre nell'interno del Paese i cavalli in vendita per provarli.

#### Articolo 14

E' assolutamente vietato di lasciar liberi per le vie del Paese cavalli, buoi, asini, muli, bestie peccorine e porcine, nonché gallinacci ed in generale ogni sorta di animali capaci di recare nocumen- to pericoloso, incomodo o molestia ai cittadini. I cani devono essere tenuti a guinzaglio e con la museruola.

#### Articolo 15

L'Autorità Municipale determina mediante cartelli esposti al pubblico, in quali località è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli, velocipedi ed autoveicoli, e il limite della velocità.

#### Articolo 16

L'occupazione temporanea del suolo pubblico può essere concessa dal Sindaco dietro domanda scritta da presentarsi dall'interessato in competente carta da bollo, redatta in forma esauriente e corredata dei documenti occorrenti per chiarire la richiesta.

#### Articolo 17

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie ed alla durata di tempo prescrittagli, salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione deve durare la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato, al termine della concessione.

#### Articolo 18

Qualora il termine prefisso per il compimento delle opere sia decorso e per ragioni motivate in concessionario non abbia potuto ultimare le opere, dietro richieste esaurientemente giustificate, il Sindaco potrà concedere un'ulteriore proroga di tempo.

#### Articolo 19

Oltre a quanto prescritto dal t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento 6 maggio 1940 n. 635, nessun spettacolo o trattenimento all'aperto può essere

tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale. L'erezione di palchi, tribune ecc., per feste, commemorazioni e cerimonie deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

#### Articolo 20

Il collocamento delle condutture elettriche e telefoniche per i diversi usi é regolato dalle leggi speciali, salvo le facoltà attribuite dalle leggi stesse al Comune.

Le predette condutture, tanto pubbliche che private dovranno essere interrate, salvo deroga da concedersi, volta per volta, con autorizzazione dell'Autorità Comunale.

#### Articolo 21

Il Comune ha facoltà di far costruire contro i muri delle proprietà private, le opere necessarie per i servizi di igiene, di pulizia, di illuminazione e di quanto altro si ritenga necessario al pubblico interesse.

#### Articolo 22

La concessione per apporre affissi e vetrine, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, é regolata dal regolamento di polizia edilizia.

#### Articolo 23

La concessione di suolo pubblico, per ragioni di commercio, fiere, mercati e per l'esercizio di determinate industrie e mestieri, per collocamento di tavoli da caffè e di piante in vasi ad uso di decorazione, sono regolate dal regolamento di posteggio.

#### Articolo 24

Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F.

### TITOLO II°

#### C A P O I°

#### Nettezza urbana e dell'abitato.-

#### Articolo 25

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addettovi. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da essi occupato ed a innaffiarlo in conformità delle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità municipale.

#### Articolo 26

Nell'abitato, ogni proprietario di case, ville ecc., deve provvedere immediatamente allo sgombero della neve e del ghiaccio per tutta la superficie del marciapiede antistante alla sua proprietà; ovvero in mancanza del marciapiede, per una profondità di metri uno lungo la proprietà stessa.

#### Articolo 27

Per misure generali, il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi ecc., prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua; dette operazioni dovranno compiersi nei modi e termini prescritti dall'Autorità Comunale.

### Articolo 28

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto della neve senza avere conseguito preventivamente la licenza dall'Autorità municipale e dovranno, in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tal fine dalla autorità stessa.

### Articolo 29

E' vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombrare da qualsiasi immondizia.

Tali materie devono rimanere chiuse in recipienti impermeabili, muniti di coperchio, per essere versate nei carri dei pubblici netturbini.

I recipienti dovranno essere portati fuori dalle proprietà nelle ore che saranno fissate dall'Autorità comunale, e ritirate subito dopo lo svuotamento dei recipienti da parte del personale adetto al servizio di Nettezza Urbana.

### Articolo 30

I proprietari di case, gli affittuari e chiunque ha il diritto di abitazione deve provvedere alla pulizia ed al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, bucatari, ecc., in modo da evitare qualsiasi dispersione nella abitazione o sul pubblico suolo.

I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie, devono essere, con appositi condotti a chiusura idraulica, scaricati nelle fogne stradali o nei pozzi, come previsto dal regolamento di igiene.

### Articolo 31

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana, il cui scarico non potrà effettuarsi sul marciapiede, o deterioramenti di materiale che possano anche soltanto lordare il suolo pubblico.

### Articolo 32

E' vietato spandere o gettare nelle vie, piazze, cortili, immondizie, materie putrescibili ecc., o tenervi depositi di esse. E' altresì vietata la distribuzione, il lancio e la posa sui veicoli, tavoli ecc., di cartoncini, manifestini od altro a scopo pubblicitario, per le vie o piazze pubbliche senza avere preventivamente ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità comunale.

### Articolo 33

E' vietato di urinare fuori degli appositi manufatti o di fare ogni altra lordura sul suolo pubblico, o in luogo visibile dal suolo pubblico.

### Articolo 34

Sulle vie e piazze e in generale nei luoghi aperti al pubblico non si possono praticare atti contro la decenza pubblica, né esporre nudità o deformità ributtanti, o simili.

### Articolo 35

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botti a sistema inodoro e l'operazione di ripulitura e trasporto deve essere eseguita dalle ore 22 alle ore 5 dal 1° Novembre al 30

*Verificare le autorizzazioni per il servizio di Nettezza Urbana*

VEDI ART 93

Aprile, dalle ore 2,30 alle ore 5 dal 1° Maggio al 31 Ottobre.

Articolo 36

Le stalle devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato con apposito mezzo che offra le necessarie garanzie di protezione ed eviti spandimento per le strade, nelle apposite concimale in aperta campagna costruite a regola d'arte. Le stalle potranno sorgere solo fuori dalle zone residenziali. Viene fatta inoltre eccezione per le esistenti stalle, purché si adeguino alle vigenti leggi igienico-sanitarie.

Articolo 37

Nelle zone residenziali non è permesso di tenere porcili e conigliere. Il pollame può essere tenuto soltanto secondo le prescrizioni del regolamento d'igiene e deve rimanere costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

Articolo 38

Il materiale proveniente da scavo o da demolizione non può rimanere giacente nei luoghi ove si compiono dette opere, ma deve essere trasportato immediatamente nei luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.

Il trasporto deve essere eseguito in carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

Articolo 39

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature e la tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni della Legge 29 Marzo 1928, n.858, e del Decreto Ministeriale 20 Maggio 1928, per la lotta contro le mosche.

Articolo 40

Il trasporto dei panni sudici dalle abitazioni alle lavanderie dovrà effettuarsi in pacchi impermeabili, o di tela forte a tessuto fine.

Articolo 41

È proibito somministrare il foraggio sul suolo pubblico a qualunque animale, sia da tiro, da sella o da soma; non sarà invece impedito di somministrarglielo per mezzo di un sacchetto impermeabile legato al collo.

C A P O II.

Della sicurezza e del decoro.-

Articolo 42

Ogni edificio pubblico o privato, con le attinenze, deve essere tenuto in buono stato di manutenzione, in modo da evitare pericoli, danni ed incomodi al pubblico transito.

Articolo 43

Qualora un edificio, o parte di esso o delle sue attinenze, minacci rovina, o abbisogni di opere di manutenzione straordinaria o ordinaria, il Sindaco, a mezzo dell'Ufficio Tecnico Municipale, impartirà al proprietario le disposizioni perché siano adottate immediatamente le misure necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione e di manutenzione da eseguirsi.

Non curando il proprietario la esecuzione di esse nel termine prescrittogli, il Sindaco provvederà d'ufficio, con ordinanza da emattersi ai sensi dell'art. 55 del t.u. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il proprietario inadempiente, oltre al pagamento delle spese, da riscuotersi nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi, sarà passibile di contravvenzione.

#### Articolo 44

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati.

L'annaffiamento dei fiori, in tali casi, deve essere eseguito in modo da evitare <sup>che</sup> la caduta dell'acqua sul suolo pubblico rechinocimento alle persone o alle cose.

#### Articolo 45

E' vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi e terrazze.

E' pure vietato di stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui pubblici passaggi, nei giardini pubblici ed in qualsiasi altro luogo pubblico.

#### Articolo 46

Sulle facciate delle case e degli edifici sussidiari non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Verso le vie e piazze pubbliche i serramenta devono essere in perfetto stato di manutenzione, di funzionamento e funzionali, né debbono potersi aprire verso l'esterno.

#### Articolo 47

Il materiale di demolizione, quando non sia possibile asportarlo diversamente, deve essere gettato al basso con tutte le cautele necessarie per evitare offesa ai passanti ed avendo cura di inaffiare sufficientemente il terreno.

#### Articolo 48

Il materiale da costruzione deve essere scaricato con tutte le dovute cautele in modo da non recare offesa o danno ai passanti. Nel centro urbano non potrà scaricarsi calce viva se non negli appositi magazzini di rivendita o delle imprese edili convenientemente attrezzate allo scopo.

#### Articolo 49

Il trasporto del materiale da costruzione, della rena, della terra, del carbone ed in genere di qualsiasi materiale di cui avvenga facilmente la dispersione, dovrà essere effettuato nelle vie a mezzo di veicoli, a perfetta tenuta, in modo da impedire la dispersione ed evitare l'insudiciamento del suolo pubblico.

#### Articolo 50

Il verde a basso ed alto fusto prospiciente il suolo pubblico dovrà essere tenuto in modo da non arrecare danno o disturbo alcuno ai passanti; per lo stesso motivo sono proibite le recinzioni a filo spinato.

Le staccionate a protezione del verde, lungo i margini delle strade, dovranno essere rimosse durante la stagione estiva e cioè dal 1 Giugno al 30 Settembre.



### Articolo 51

Gli oggetti contundenti e gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transito.

I falciatori e i mietitori, nel percorrere le vie del centro urbano, devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderlo inoffensivo.

### Articolo 52

Le incudini delle officine, le seghe e tutti gli attrezzi del mestiere, attivati da forza motrice, non possono essere collocati a distanza inferiore di un metro dalla porta d'ingresso. Inoltre debbono essere tenuti distaccati dalle pareti e corredati di sospensioni ammortizzanti.

### ARTICOLO 53

1) Il servizio di prevenzione incendi é di competenza del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco nell'ambito della Provincia. Esso viene espletato:

a) - per mezzo di visita del Comandante dei VV.FF. o di Ufficiale da lui delegato, da richiedersi obbligatoriamente dalle Autorità competenti prima del rilascio della licenza di esercizio, o del rinnovo delle licenze stesse;

b) - per mezzo di visita di controllo degli stessi Ufficiali, e dei Sott. Uff. dei VV.FF., agli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze pericolose, appresso indicate, ogni volta che sia necessario ai fini della prevenzione incendi, dell'osservanza delle disposizioni emanate in materia, nonché dell'accertamento della efficienza degli impianti aventi comunque attinenza con la prevenzione.

2) Gli stabilimenti, depositi o simili, di cui al comma b) dell'art. 28 della legge 27/12/1941 n. 1570, dovranno dare pieno adempimento alle disposizioni che saranno emanate a seguito delle visite di cui sopra e dovranno inoltre consentire che la preparazione tecnica delle squadre destinate al servizio interno di prevenzione e di estinzione degli incendi venga curata dal Comando del Corpo dei VV.FF. competente per territorio.

3) Sono soggetti alle visite ed ai controlli dei Comandi dei Corpi dei VV.FF. tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite ecc., che producano, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo d'incendio o di scoppio compresi nell'elenco seguente: gli impianti predetti, ai fini della loro potenzialità, vanno distinti in classi e gruppi a seconda della loro importanza industriale ed in base ai quantitativi di sostanze esplosive, infiammabili o combustibili, impiegate nelle lavorazioni o depositate, secondo le classificazioni stabilite dai regolamenti e dalle norme speciali attualmente in vigore e che continueranno ad essere osservate fino a nuova disposizione.

Per i depositi misti di olii minerali e carburanti o di altre sostanze specificatamente trattate nei regolamenti speciali, l'entità complessiva in q.li verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose mediante i coefficienti di riduzione stabiliti da tali regolamenti speciali. Per tutti gli altri depositi misti, l'entità complessiva in q.li verrà calcolata rapportando le materie in deposito a quelle più pericolose (sostanze solide di categor. 3 o liquidi di categor. 2, delle norme tecniche suggerite

te dalla Commissione consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno) mediante i seguenti coefficienti di riduzione:

- 1/50 per le sostanze solide di categoria III b e III c e per i liquidi combustibili di categoria II delle norme predette;
  - 1/5 per le sostanze solide di categoria III a I e per i liquidi di categoria II b delle medesime predette norme;
  - 1/5 per il numero delle bombole di gas compressi;
- e sommando poi i quantitativi così ridotti al quantitativo di liquidi di categoria II a e di sostanze solide di categoria III.

4) Sono soggetti inoltre, e soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio, e preventiva approvazione da parte dei Comandi dei VV.FF., tutti i progetti di nuove costruzioni civili ed industriali.

Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate unicamente ad abitazioni civili di altezza inferiore a 24 m. in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte dei medesimi Comandi dei VV.FF. prima del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

5) Le competenti autorità, prima del rilascio e del rinnovo della licenza agli impianti o depositi innanzi specificati, o della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla-osta al Comando dei VV.FF. il quale dopo la visita sopralluogo, rilascerà un apposito "certificato di prevenzione incendi" dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui dovrà essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio e del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso d'abitabilità, dovrà essere eseguita visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive ed infiammabili di categoria II e III delle norme tecniche suggerite dalla Commissione consultiva per gli esplosivi ed infiammabili del Ministero degli Interni, o gas compressi o liquofatti, saranno biennali in tutti gli altri depositi o stabilimenti tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

Sarà comunque eseguita una visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza e nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita o simili vengano apportate notevoli modifiche.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili, deve essere esposto insieme con la licenza d'esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti di P.S. e dei Vigili del Fuoco.

EBENCO DELLE INDUSTRIE, LABORATORI, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI ED ESERCIZI DI VENDITA CHE, PRESENTANDO PERICOLI D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE, SONO SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI "PREVENZIONE INCENDI" PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'ESERCIZIO DA PARTE DELLE AUTORITA' COMPETENTI.

- 1° - Officine ed impianti per la produzione di:  
Gas di distillazione (gas illuminante, gas d'olio e di craking;

- Gas di reazione (gas d'aria, gas d'acqua, gas misto);  
Gas di carburazione (aria carburata);  
Altri gas combustibili (idrogeno, acetileno etc.);
- 2°- Stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti o liquefatti;
  - 3°- Stabilimenti ed officine in cui si utilizzano gas compressi, disciolti o liquefatti;
  - 4°- Magazzini in cui si conservano bombole con gas compressi, disciolti o liquefatti;
  - 5°- Centrali di compressione stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburanti;
  - 6°- Depositi e magazzini di olii minerali o loro derivati infiammabili o combustibili;
  - 7°- Stabilimenti per le industrie degli olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali, distillazione di rocce asfaltiche, distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili, lavorazione ulteriore di petroli, benzina etc., preparazione di carburanti speciali: miscele diverse da quelle ufficiali, produzione e lavorazione paraffina, vasollina, coresina etc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini, produzione di emulsione bituminosa di petroli, rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati, altre eventuali lavorazioni affini).
  - 8°- Rivendite nell'abitato, fuori dell'abitato e nei centri rurali di olii minerali e loro derivati infiammabili o combustibili.
  - 9°- Distributori fissi per benzina e miscelo e per residui distillati per motori a combustione interna e distributori fissi a doppia erogazione.
  - 10°- Autorimesse pubbliche o private;
  - 11°- Stazioni di servizio per autoveicoli;
  - 12°- Officine per riparazioni motori autoveicoli;
  - 13°- Locali adibiti a deposito e ad esposizione di autoveicoli e di aereomobili;
  - 14°- Stabilimenti per la costruzione di aereomobili, motocicli e cicli;
  - 15°- Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi di autoveicoli;
  - 16°- Cantieri navali per nuove costruzioni e per riparazioni;
  - 17°- Stabilimenti per la costruzione e riparazione di automotrici, carri e carrozze per ferrovie e tranvie.
  - 18°- Stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili, di bitumi, di catrame e di leganti per uso stradale, di derivati vari: cartoni e feltri catramate, carbolineum, vernici nere etc., ed altre eventuali lavorazioni affini.
  - 19°- Depositi dei prodotti di cui al numero 18;
  - 20°- Stabilimenti per l'industria degli esplosivi (produzione di dinamite e gelinite, esplosivo, polveri senza fumo, miscugli esplosivi a base di clorati e perclorati alcalini esplosivi con ossigeno liquido - sostanze innescanti, asotidrati, miscelme detonanti, miccio, fuochi pirotecnici e razzi, altre eventuali lavorazioni affini);
  - 21°- Depositi di esplosivi (depositi di fabbrica e di cantiere, di scaricamento, ripristino e caricamento proiettili, depositi di vendita, deposito di consumo permanenti e temporanei, depositi giornalieri, depositi per usi agricoli);
  - 22°- Depositi di clorati entro l'abitato;

- 23° -Esercizi di minuta vendita de materie esplosive, cartucce da caccia ect.;
- 24°- Fabbriche e depositi di celluloido e di oggetti vari di celluloido;
- 25°- Fabbriche e depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche in celluloido;
- 26°- Agenzie di noleggio dei films e locali per revisionatura films;
- 27°- Stabilimenti per la ripresa dei films (teatri di posa), per la sincronizzazione ed il doppiaggio dei films, per lo sviluppo e stampa dei films;
- 28°- Laboratori di attrezzaria teatrale e di scenografia (separati da teatri).
- 29°- Stabilimenti per la produzione di carte fotografiche, di carte calcografiche, di carte eliografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza;
- 30°- Magazzini (depositi) di cui al n. 29;
- 31°- Stabilimenti ed opifici per l'industria della carta (fabbricazione della pasta meccaniche di legno, delle mezzo paste di paglia, stracci etc., della carta, del cartone, carta e cartoni incatramati, carte paraffinate, cerate e simili, carte da pareti ed altre di tipo affino, patinatura, coloritura e verniciatura della carta e dei cartoni, confezioni della carta a pizzo, di globi, palloni carta filata e trucioli di carta, fabbricazione dei registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di carte, sacchetti, busto, involucri per sigarette e fiammiferi e di altri oggetti affini);
- 32°- Magazzini per deposito dei prodotti di cui al n. 31 e per deposito e industria della carta;
- 33°- Biblioteche, librerie e tipografie;
- 34°- Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione di fogli, tubi e fili di gomma, oggetti di gomma e guttaperga, di tessuti di gomma, di pneumatici, semipneumatici ed anelli di gomma piena per veicoli, di calzature gomma o telagomma, di maschere antigas ed antipolvere, di rigeneratori di gomma, d'ebanino, diamantite e vulcanite e di altri prodotti affini);
- 35°- Laboratori di vulcanizzazione di oggetti (riparazione di pneumatici, stivali e stivaloni di gomma ect);
- 36°- Depositi e rivendite di legname da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canno, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero, di somacco e di altri prodotti affini;
- 37°- Fabbriche, magazzini di deposito e di vendita, di mobili comuni e di lusso in legno, di biliardi, d'arredamenti in legno, di serramenti in legno, di persiane avvolgibili, di pavimenti di legno, di scale in legno, di giocattoli in legno, ed altri prodotti affini;
- 38°- Segherie, falegnamerie ed obanisterie;
- 39°- Stabilimenti ed opifici delle varie industrie di produzione dei tessuti compresi quelli per la produzione di olii, benzine, appretti e disappretti per l'industria tessile, quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tela cerata, di linoleum ed altri simili prodotti;
- 40°- Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita dei prodotti di cui al n. 39;
- 41°- Grandi laboratori per la confezionatura in serie (esclusi quindi quelli a carattere artigiano) d'abiti biancheria, indumenti in maglia ed altri simili indumenti di vestiario;

- 42°- Magazzini di deposito o grandi magazzini di vendita delle confezioni di cui al n. 41;
- 43°- Fabbriche e magazzini di deposito e di vendita di creme e lucidi per pavimenti, metalli mobili e calzature ed altri prodotti affini;
- 44°- Laboratori, opifici ed impianti di industrie chimiche per produzione di acetone, di acido ossalico (nel caso particolare in cui venga ottenuto liberando l'acido formico dall'idrogeno) degli acidi stearico, palmitico, oleico con e senza distillazione di acidi grassi, di aldeide acetica, di aldeide formica, di alcool metilico, di alcool etilico, d'alluminio per l'estrazione della bauxite, d'ammoniaca per sintesi diretta e sotto pressione, di clorati alcalini, di loro liquidi, d'ossigeno di etile di idrogeno, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi, di fosforo, di riduzione dei minerali di zinco, di solfato o cloruro di zinco per attacco di metallo o di residui a mezzo di acidi corrispondenti, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio, o di altri prodotti affini.
- 45°- Stabilimenti ed opifici per la purificazione degli alcool: metilico, etilico e propilico;
- 46°- Fabbriche e depositi di fiammiferi e di torce;
- 47°- Laboratori ed opifici per la riduzione dei materiali di antimonio;
- 48°- Laboratori ed opifici per il recupero dell'argento per trattamento di prodotti fotografici e di pellicole cinematografiche;
- 49°- Opifici per la produzione del mastice da caoutchouc se preparato con solventi infiammabili;
- 50°- Opifici per la fabbricazione della corallacca;
- 51°- Fabbriche e depositi di concime chimico a base di nitrati;
- 52°- Opifici per l'estrazione a fuoco diretto del grasso dai corpi degli animali;
- 53°- Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenazione, idrogenazione dell'olio di pesce;
- 54°- Opifici per l'idrogenazione di olii e di grassi (vegetali ed animali) per la lavorazione dei grassi o produzione di margarina;
- 55°- Opifici per la produzione di sapone, di candele ed altri oggetti di cera o paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza, raffinata o distillata ed altri prodotti affini.
- 56°- Concerie, lavanderie a secco ed a vapore, tintorie;
- 57°- Zuccherifici e raffinerie dello zucchero;
- 58°- Fabbriche, depositi, rivendite all'ingrosso ed al minuto di vernici, grasse con solventi volativi (all'alcool a spirite a lacca) o cellulose e relativi diluenti e plastificanti;
- 59°- Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii crostati in legno;
- 60°- Molini per cereali;
- 61°- Forni per panificazione, produzione di biscotti, panettoni e pasticcerie diverse con e senza annessa vendita al minuto;
- 62°- Opifici per la lavorazione del riso e per la produzione di tapioca;
- 63°- Pastifici con e senza annessa vendita al minuto;
- 64°- Opifici per la maturazione della frutta e dei legumi se ottenuta per riscaldamento a gas dei locali;
- 65°- Fabbriche di surrogati di caffè;
- 66°- Stabilimenti per la produzione e raffinazione (rettificazione) di olii vegetali (di oliva o di semi);
- 67°- Fabbriche di ghiaccio ed impianti frigoriferi per la conservazione di generi alimentari;

- 68°- Opifici per fabbricazione dell'inchiostro quando questa ha luogo con lavorazione a caldo;
- 69°- Opifici per la raffinazione del metileno;
- 70°- Depositi di fosforo;
- 71°- Depositi di solfuro di carbonio;
- 72°- Distillerie e depositi di alcool ed acquavite;
- 73°- Fabbriche di liquori;
- 74°- Fabbriche di profumi;
- 75°- Laboratori ed opifici per la produzione di preparati farmaceutici galenici, di specialità farmaceutiche, di prodotti chimici usati in medicina, di prodotti deodoranti, igienici, disinfezzanti ed insetticidi vari;
- 76°- Opifici per la torrefazione di ossa, corna ecc;
- 77°- Stabilimenti per la fusione del solfo o per la produzione di solfo raffinato;
- 78°- Fonderie di metalli, officine per lo stampaggio e la laminazione dei metalli, acciaierie, opifici per il trattamento dei minerali di rame e di nichel col forno a riverbero o a tino ed altri opifici affini;
- 79°- Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli.
- 80°- Officine per la saldatura autogena e per il taglio con fiamma ossidrica ed ossiacetilonica;
- 81°- Officine per la verniciatura a spruzzo e a pennello con vernici infiammabili;
- 82°- Centrali e stazioni per rispettivamente produrre e trasformare l'energia elettrica, impianti elettrogeni azionati da motore a scoppio per produzione d'energia elettrica sussidiaria;
- 83°- Stabilimenti per la costruzione di cavi e conduttori elettrici isolati;
- 84°- Fabbriche per la produzione di lampade elettriche, lampade e tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici ed altri affini;
- 85°- Fornaci e molini da gesso, da calce e cemento;
- 86°- Fornaci di laterizi;
- 87°- Fabbriche di maioliche, porcellane e simili;
- 88°- Stabilimenti per la fabbricazione e lavorazione di vetro;
- 89°- Opifici per la fabbricazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione del sughero, produzione di farina di legno e legno macinato ed altre fabbricazioni affini;
- 90°- Opifici per la fabbricazione delle setole, del crine animale, del pelo; di fibre vegetali, del capoc, delle penne e delle piume per imbottire, dell'ovatta e di altri prodotti affini;
- 91°- Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloido, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze;
- 92°- Grandi empori per la vendita di oggetti di svariato genere;
- 93°- Farmacie, drogherie, mesticherie;
- 94°- Altri eventuali opifici di produzione e magazzini di deposito e vendita di prodotti la cui preparazione o conservazione presenti pericolo d'incendio o di scoppio e che non sono contemplati nella presente elencazione.

Articolo 54

1° Le canne fumarie dovranno sporgere oltre il tetto di almeno cm. 50 e dovranno essere provviste alla loro estremità di cappello parascintille.  
Il loro andamento dovrà essere rettilineo, mai a contatto con travi e travicelli di legno e in corrispondenza dei gomiti dovranno essere provviste di sportelli di ispezione e pulizia.  
Le canne fumarie dovranno essere sottoposte a pulizia almeno

una volta ogni anno onde evitare pericolosi accumuli di fuligine. Per i camini dei forni commerciali la pulizia dovrà essere effettuata almeno due volte l'anno.

- 2° - Le autorimesse sottostanti ad abitazioni dovranno essere coperte a solido in cemento armato o in altro materiale incombustibile e resistere al fuoco. Esse non dovranno avere alcuna comunicazione con scale od altri locali ad uso abitazione.
- 3° - Le bombole di gas di petrolio liquefatto per uso domestico dovranno essere installate soltanto in locali ben ventilati e lontane da sorgenti di calore. La loro installazione, sostituzione e manutenzione deve essere effettuata esclusivamente a cura delle singole Agenzie di rivendita che allo scopo dovranno servirsi di personale maggiorenne e tecnicamente preparato.
- 4° - Sia all'interno che all'esterno delle abitazioni è vietato accendere fuochi a meno che il fumo non immetta in apposite condutture.
- 5° - E' vietato depositare fieno, paglia, foglie, legna, fascine, ecc. se non in locali isolati ed appositamente destinati. Detti locali dovranno essere privi di canne fumarie e in essi dovrà essere vietato l'uso di fiamme libere. Detti depositi, se superiori a ql. 5, dovranno distare non meno di metri 6 da aree pubbliche o da altri edifici pubblici o privati e non meno di metri 10 da locali di riunione (chiese, alberghi, scuole, ospedali, cinema, teatri etc.)
- 6° - Nelle stalle è vietato fumare e fare uso di lumi a fiamma libera.
- 7° - In caso d'incendio ognuno deve tollerare il passaggio attraverso la propria abitazione, dove illuminare dove illuminare con mezzi propri le località circostanti e permettere l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne, ecc.
- 8° - In caso d'incendio tutte le persone idonee, se richieste dall'autorità sono tenute a concorrere all'opera di spegnimento. Chiunque rifiuta, senza giustificato motivo, il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi dell'art. 652 del C.P.

#### Articolo 55

Chiunque abbia notizia diretta od indiretta di un incendio ha l'obbligo di darne avviso immediato, con il mezzo più colere al più prossimo comando Vigili del Fuoco, specificando l'entità del sinistro e la località esatta dove esso si è verificato.

#### Articolo 56

E' vietato di lordare o di deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, gli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti, stampati, manoscritti, etc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del Regolamento sulle pubbliche affissioni. A riguardo si richiamano inoltre le disposizioni contenute nell'art. 663 del C.P., nell'art. 113 del t.u. delle leggi di P.S. e nell'art. 5 della Legge 11 Giugno 1922, n. 778.

#### Articolo 57

E' vietato di arrampicarsi per i pali delle pubbliche condutture.

della pubblica illuminazione nonché sui pubblici manufatti.

E' vietato di accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione oggetti di qualsiasi genere.

#### Articolo 58

Spetta al Comune, d'intesa con l'Autorità Scolastica, di curare l'osservanza delle particolari onoranze da tributarsi al Campo della Rimembranza ed al Monumento ai Caduti.

#### Articolo 59

Nei pubblici viali e giardini é vietato di strappare i fiori di postare l'erba e di arrampicarsi sulle piante.

Nei pubblici giardini é vietato di bivaccare, di consumare pasti, e di occupare sedili se non a scopo di riposo.

#### Articolo 60

Nel territorio Comunale é proibito di mendicare. Si richiamano in proposito le disposizioni contenute negli artt. 154 e 155 del T.U. delle Leggi di P.S., 18 Giugno 1931, n. 773.

Per le questue, collette, raccolte di fondi o di oggetti valgono le disposizioni dell'art. 156 del t.u. predetto.

#### Articolo 61

Le insegne ed i cartelli réclame dei negozi e degli esercizi devono essere redatti in termini e forma decorosa.

Ai venditori non é assolutamente consentita l'esposizione dei generi e della merce fuori delle apposite mostre o vetrine.

#### Articolo 62

Gli esercenti i quali intendono apporre, al proprio esercizio, réclame in lingua straniera, debbono essere espressamente e preventivamente autorizzati dalla Autorità Comunale.

#### Articolo 63

I minorati psichici che possano portare molestia, devono essere accompagnati.

#### Articolo 64

Non é permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, né introdurrevi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

#### Articolo 65

I macellai, i salumieri ed i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue, e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti in tela.

#### Articolo 66

Il trasporto della carne da macello e degli animali morti deve effettuarsi secondo le prescrizioni del regolamento locale di igiene e del regolamento di polizia veterinaria.

#### Articolo 67

Il bestiame esposto in vendita, come quello che transita per il suolo pubblico, deve essere tenuto ben pulito o non inzacccherato dal fango o di sterco. Nei luoghi pubblici é proibito di uccidere i conigli, il pollame ecc. di spennare selvaggina, polli, ecc. e comunque di compiere atti spiacevoli ai passanti.



#### Articolo 68

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo o lanciare loro grida scomposte. I vetturini ed i carrettieri, attraverso le vie dei centri abitati non possono far schioccare la frusta se non a scopo di segnale.

#### Articolo 69

Il bestiame da macello non può essere condotto attraverso le zone residenziali e, quando sia possibile, deve essere evitato il passaggio davanti alle Chiese e alle Scuole.

E' vietato l'uso del pungolo per invogliare il bestiame a camminare.

#### Articolo 70

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, di quelli affetti da gravi lesioni traumatiche o gravi zoppie, il trasporto e la sosta sui pubblici mercati settimanali, deve essere effettuato in modo da non destare disgusto o raccapriccio.

#### Articolo 71

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito agli agenti ed ispettori di cui all'art. 7 della Legge 12 luglio 1913, n. 611, per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

### C A P O III.

#### Della pubblica quiete e della circolazione stradale.

#### Articolo 72

dalle ore 14 alle 17 e dalle ore 23 alle 7 è vietato di cantare, suonare e fare schiamazzi per le pubbliche vie. Le trasgressioni sono punibili ai sensi dell'art. 659 del C.P.

#### Articolo 73

I suonatori ambulanti, sempre che preventivamente autorizzati e nelle sole ore che verranno indicate dalla Direzione della Polizia Urbana, non potranno fermarsi, suonando, oltre cinque minuti nello stesso punto ed a distanza minore di 50 metri dal punto precedente.

E' vietato loro di fermarsi davanti le Scuole, Le Chiese, le Caserme e gli ospedali.

#### Articolo 74

E' vietato a tutti gli autoveicoli che circolano nell'abitato, di fare uso delle segnalazioni acustiche.

I conducenti dovranno rallentare, ovunque se ne verifichi la necessità, in modo da rendere inutile l'impiego di dette segnalazioni, mentre, nelle ore di notte, dovranno segnalare il passaggio con i fari.

E' vietato, inoltre, l'uso di qualsiasi apparecchio rumoroso o assordante, molesto o nocivo all'apparato uditivo o di disturbo al riposo ed alla tranquillità dei cittadini dalle ore 14 alle 17/e dalle ore 23 alle 7.

Le orchestre ed ogni altro complesso musicale presso caffè, bars, ristoranti etc., dalle ore 24 in poi, non potranno suonare che in sordina e senza l'altoparlante.

E' inoltre vietato:

1)- Il vociare degli strilloni di giornale

vizi pubblici; il gridare dei commercianti per vendere la loro merce;

- 2) - L'acceleramento brusco dei motori azionanti qualsiasi veicolo;
- 3) - La sosta dei veicoli col motore acceso;
- 4) - L'uso di apparecchi radio e simili, per pubblicità sonora salvo dietro speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

#### Articolo 75

Per la circolazione nell'agglomerato urbano é fatto obbligo di osservare le seguenti norme:

a) I pedoni devono:

- 1) - Ubbidire ai segnali dei vigili, cioè seguire la corrente dei veicoli;
- 2) - Camminare sul marciapiede o non sulla carreggiata stradale;
- 3) - Non scendere dal marciapiede se non in caso di assoluta necessità o per attraversare;
- 4) - Nelle strade sprovviste di marciapiede rasentare le case o possibilmente camminare tenendo la loro sinistra;
- 5) - Incrociando con altro pedone tenere la propria destra;
- 6) - Non fermarsi a crocchi sul marciapiede né sostare sulla carreggiata;
- 7) - Attraversare la strada sulle zone pedonali dove esistono;
- 8) - Nell'attraversare guardare alla loro sinistra per la prima metà della strada e guardare a destra per la seconda metà;
- 9) - Attraversare speditamente la strada ma non di corsa;
- 10) - Non attraversare la strada diagonalmente o peggio leggendo il giornale od altro;
- 11) - I ragazzi non devono uscire di corsa dalle porte che danno sulla strada e non devono giocare sulla strada. I vecchi minorati ed i bambini devono essere accompagnati da persone valide;

b) Gli automobilisti ed i motociclisti devono:

- 1) - Tenere la destra e non il centro della strada;
- 2) - Stringere a destra nel curvare a destra e ~~allargare a destra nel curvare a sinistra~~;
- 3) - Incrociare a destra e scarpasare a sinistra;
- 4) - Fermarsi dietro un filobus fermo o veicolo consimili;
- 5) - Segnalare l'arresto e il cambiamento di direzione;
- 6) - Dare la precedenza ai veicoli che provengono dalla loro destra;
- 7) - Agli incroci dare la precedenza al filobus o veicolo consimile da qualsiasi parte esso provenga;
- 8) - Dare la precedenza ai pedoni nelle zone pedonali;
- 9) - In ogni caso possibile mantenersi nella colonna degli autoveicoli;
- 10) - Non sostare sulle curve o nelle immediate vicinanze;
- 11) - Non sostare a meno di 10 metri dagli incroci;
- 12) - Non scendere di macchina verso il centro della strada;
- 13) - Moderare la velocità;
- 14) - Ubbidire ai segnali dei Vigili;

c) I ciclisti devono:

- 1) - Ubbidire ai segnali dei Vigili;
- 2) - Tenere l'estrema destra della strada anche con la bicicletta a mano;
- 3) - Fare tempestivamente e chiaramente i segnali di cambiamento di direzione;
- 4) - Curvando, stringere sulla loro destra e non tagliare alla corda sulla loro sinistra;
- 5) - Non procedere affiancati;

- 6)- Non frammetersi nelle colonne dei veicoli fermi in attesa di via libera, né tanto meno mettersi in testa alle colonne stesse;
- 7)- Non farsi trainare da altri veicoli;
- 8)- Non fermarsi con la bicicletta di traverso sulla strada od ingombrare le curve o gli incroci;
- 9)- Non abbandonare la bicicletta appoggiandola al marciapiedi;
- 10)- Non portare carichi e cose che impediscano di guidare con sicurezza;
- 11)- Nelle ore notturne le biciclette devono essere anteriormente munite di un fanale a luce bianca e posteriormente di un riflettente a luce rossa.

#### Articolo 76

Per tutto quanto non è previsto nel presente titolo si fa riferimento al t.u. delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvato con R.D. 8 dicembre 1943, n. 1740.

#### Articolo 77

Il suono delle campane non può durare oltre cinque minuti primi per ogni suonata e tra una suonata e l'altra dove intercedere un intervallo di dieci minuti primi.

E' in facoltà del Sindaco di vietare in modo assoluto il suono delle campane quando, per l'infierire di epidemie, esso possa aggravare l'inquietitudine pubblica.

#### Articolo 78

Il suono delle sirene non può perdurare, ogni volta, oltre trenta minuti secondo. La predetta disposizione non si riferisce ai casi interessanti l'autorità militare, i Vigili del Fuoco o le Società di pronto soccorso.

#### Articolo 79

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

E' vietato scuotere, sbattere o spolverare, sulla pubblica via, abiti, tappeti, panni etc.

#### Articolo 80

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di lasciare prontamente libero il passo ai mezzi dei Vigili del Fuoco, alle Autoambulanze o ad altri mezzi di soccorso che facciano regolare uso di segnali acustici di precedenza a mezzo di sirena.

### C A P O IV

#### Industria.

#### Articolo 81

Per l'impianto e l'esercizio di una industria, che sarà permessa solo nella zona industriale fissata dall'Autorità Comunale, devesi avanzare domanda di licenza all'Autorità Comunale medesima, la quale, nel concederla, determinerà le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Il Sindaco, quando lo stabilimento che s'intende attivare non richieda, per legge, autorizzazioni speciali, fa pubblicare un avviso perché si producano le eventuali opposizioni nel termine di giorni quindici.

Successivamente una commissione tecnico-sanitaria deve procedere all'ispezione del locale e dell'impianto industriale e raccogliere in linea di sanità e di sicurezza.

Sul voto favorevole espresso dalla Commissione tecnico-sanitaria, il Sindaco emette licenza d'attivazione dell'Industria in cui devono essere indicate le condizioni sotto le quali essa viene rilasciata.

Qualsiasi modificazione che vogliasi introdurre nell'impianto industriale, anche il solo spostamento di macchine o l'impianto di macchine nuove, deve essere notificato alla Autorità Municipale per notizia e per eventuali pratiche occorrenti per ottenere nuova licenza.

Non si rilascia licenza per l'esercizio di uno stabilimento industriale, o se rilasciata si revoca, a coloro che non curano di tutelare la personale sicurezza degli operai e non adottano tutte le misure che la scienza e la pratica suggeriscono come necessarie a prevenire disgrazie od a tutelare l'igiene.

Le macchine, le ruote, le cinghie, gli ingranaggi, i congegni, tutti devono essere opportunamente difesi in modo da rispondere sempre allo scopo predetto.

Per l'installazione di macchine e caldaie a vapore, motori a gas, ad elettricità o altro sistema che in avvenire venisse escogitato, oltre alla licenza governativa, occorre il nulla-osta municipale per quanto concerne il luogo di collocamento.

L'Autorità Municipale può prescrivere che le industrie moleste o dannose alla pubblica salute si stabiliscano, secondo i casi, o alla periferia o fuori dell'abitato della Città, ordinando tutte le misure di precauzione da adottarsi giusta le disposizioni delle leggi sanitarie o di pubblica sicurezza.

Può anche sospendere o limitare il funzionamento di un opificio che si appalesi eccessivamente incomodo o molesto per il vicinato.

Gli esercenti fabbriche di manifatture di ogni genere devono raccogliere e guidare il fumo, lo scarico di vapori ed ogni altra pericolosa o molesta esalazione mediante camini o tubazioni che scendano almeno di tre metri il tetto più elevato delle case circostanti, nel raggio di metri 40.

All'autorità municipale è poi riservato il diritto di ingiungere che tali condotti abbiano ad avere una qualsiasi determinata altezza ritenuta necessaria per speciali circostanze.

Allo scopo di curare l'osservanza dei dispositivi regolamentari i funzionari municipali possono sempre procedere a visite, ispezioni e controlli negli stabilimenti industriali.

#### Articolo 82

Sono considerate industrie rumorose o incomode: il mestiere del caldaio, del lattoniere, del materassai, del fabbro, del falegname e simili, del mugugno e tutti gli altri mestieri che, per la azione delle macchine, di motori e per l'uso continuo di strumenti manuali o musicali, recano molestia al vicinato, e tutti quelli previsti dalla legge in materia.

#### Articolo 83

La lavorazione delle industrie e mestieri rumorosi, già esistenti nel centro abitato, non può incominciare prima delle ore 8 e 16, né può protrarsi rispettivamente oltre le ore 12,30 e 20,30 dal 1° giugno al 30 settembre, né cominciare prima delle ore 8, né protrarsi alle ore 20, dal 1° ottobre al 31 maggio. Si richiama al riguardo la disposizione contenuta nell'art. 66 del t.u. delle leggi di P.S. Le contravvenzioni sono punibili a termini dell'art. 659.

ultimo comma del C.P. Non sarà permessa l'apertura di nuove industrie e mestieri rumorosi nelle zone residenziali.

#### Articolo 84

Per la disciplina delle industrie rumorose già attive l'Autorità Comunale, tenuta presente la natura dell'industria e la sua ubicazione, può prescrivere norme diverse da quelle dei precedenti articoli.

#### Articolo 85

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali, sono applicabili quelle della legge 7 novembre 1949, n. 857.

#### Articolo 86

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano la osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incommode, queste verranno emanate dal Sindaco, con ordinanza, ai sensi dell'art. 66 del t.u. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

### T I T O L O III°

#### C A P O I°

#### Commercio.-

#### Articolo 87

Sono soggetti all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento tutti gli esercenti spacci di vendita al pubblico, ad eccezione di quelli compresi nell'art. 86 del t.u. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773.

Questi ultimi sono però tenuti ad informare l'Autorità Comunale del luogo ove furono autorizzati ad aprire o a trasferire il loro esercizio.

L'esercizio della vendita in sede stabile è soggetto al R.D.L. 16 novembre 1926, n. 2174. *Via Piazza 426 - 11-6-71*

Per gli esercenti mestieri ambulanti si devono tenere presenti le disposizioni della legge 5 febbraio 1934, n. 327, e del relativo regolamento 29 dicembre 1939, n. 2255.

Il mercato al minuto delle vettovaglie è tenuto esclusivamente nelle località all'uopo destinate, nelle quali hanno diritto di esercitare liberamente, tutti i giorni, i soli venditori ambulanti. I venditori ambulanti domiciliati nei comuni di questa o di quella provincia indicata nella rispettiva licenza, potranno esercitarvi nel solo giorno di mercato.

I venditori ambulanti girovaghi, domiciliati nei comuni di questa o di quella provincia come sopra indicato, potranno liberamente esercitare la loro attività commerciale, tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13,30, lungo ed allo esterno del perimetro urbano circoscritto dalle piazze o vie di cui appresso: (2 cap. art. 51 R.D. 29.12.1939, n. 2255)

Via Morin - Via N. Sauro - Via Mascagni - Via Trento - Via M. Polo - Via Mazzini fino al confine.

#### Articolo 88

È data facoltà al Sindaco di stabilire annualmente il numero massimo di attività ambulanti, commerciali, professionali o artigianali, in rapporto a determinate zone e particolarmente dell'arenile marittimo.

In difetto di provvedimenti, vale quello dell'anno precedente.

#### Articolo 89

Nella domanda per ottenere la licenza di vendita, l'istante deve dichiarare la località ove intende aprire l'esercizio, la merce che intende esitare, il personale da assumersi alla propria dipendenza ed inoltre tutte quelle altre indicazioni che saranno richieste dalle apposite Commissioni per potersi pronunciare sulla domanda stessa.

Per la licenza di aperture di negozi, laboratorio od officina, non prevista da speciali disposizioni di legge, gli interessati, ivi compresi gli artigiani, dovranno farne domanda in carta del pre-scritto bollo al Sindaco, il quale sentito il parere degli uffici competenti, rilascerà la licenza o il permesso relativo, in carta da bollo competente, e potrà anche negarli per motivi di igiene o perché i detti negozi, laboratori ed officine, siano ritenuti non rispondenti o non confacenti al decoro ed alle condizioni delle località.

Tutti coloro che sono addetti alla vendita fissa di merci al pubblico, devono essere vestiti in modo decente e, nel caso di vendita di generi alimentari, indossare giacca e camice di tela bianca, rigorosamente puliti.

#### Articolo 90

Le industrie, commerci, arti e professioni, che per il loro carattere o con i mezzi adoperati o per le merci trattate, come carbone, carbonella, legna ecc., o per qualsiasi altro motivo, come esalazioni nocive, sgradevoli, rumori, suoni, polvere ecc., o che siano comunque di danno o di incomodo ai vicini, dovranno essere impiantate o attivate nella zona che sarà determinata con apposita ordinanza del Sindaco, con esclusione della zona a mare.

Le industrie, commerci, arti o professioni, già impiantate in zone diverse da quella sopra indicata, sono tollerate, però, in caso di trasloco si osserverà la disposizione del comma precedente.

#### Articolo 91

Indipendentemente dalla limitazione di cui al precedente articolo l'autorizzazione di aprire un esercizio, negozio o locale per svolgere una qualsiasi attività lecita, non sarà accordata, quando non si riscontri la decorosità esterna ed interna degli esercizi, negozi e locali e l'attrezzatura igienica o quando vi ostino ragioni di convenienza od altre ragioni che contrastino ai fini della instaurazione di migliori e moderne condizioni di convenienza civile in rapporto al carattere particolarmente balneo-turistico del Comune.

Ai fini del comma precedente tutte le domande per aperture di esercizi e di negozi, dovranno essere corredate di un progetto illustrante l'attrezzatura interna e corredate dei relativi disegni compreso quello delle mostre ed insegne.

#### Articolo 92

Non saranno concesse le autorizzazioni annuali per affittacamere, ville e quartieri ammobiliati, ai sensi dell'art. 231 del t.u. delle leggi sanitarie, della legge 16.6.1939, n. 1112 ed ai sensi dell'art. 108 del t.u. della legge di P.S. e dell'art. 192 del regolamento relativo, approvato con R.D. 6.5.1940, n. 635, se i singoli alloggi non siano muniti del minimo e decoroso arredamento e non siano muniti di acqua potabile per un quantitativo adeguato alla capacità ricettiva dell'alloggio, dei servizi igienico-sanitari, con obbligo di avere la latrina a sifone, per lo smaltimento dei rifiuti li-

quidi e solidi ai sensi del regolamento comunale di igiene, ed in relazione a quanto é prescritto dal precedente articolo, tali da assicurare in ogni tempo la migliore e moderna attrezzatura ricettiva in rapporto al carattere particolare di questa località di cura e soggiorno.

Le dette norme sono estese in particolare modo agli alberghi, trattorie, pensioni e stabilimenti balneari, per i quali l'Amministrazione Comunale, in difetto, non darà il prescritto nulla-osta per la concessione della licenza di P.S. o per la rinnovazione annuale di detta licenza.

#### Articolo 93

E' vietato alle autorimesse di dar ricetto ad autoveicoli in numero non proporzionale alla capacità ricettiva dei locali, tenuto conto della superficie occorrente alle manovre di ingresso e di regresso dei singoli autoveicoli. Conseguentemente é vietata la manovra di qualsiasi specie all'esterno delle autorimesse, é non é consentita la sosta neppure temporanea degli autoveicoli nelle vie e piazze pubbliche se non per la semplice manovra di entrata e di uscita delle macchine in arrivo e partenza.

Le autorimesse devono essere munite dei mezzi antiincendi.

E' vietato, nelle autorimesse, di fare manovre rumorose.

Le autorimesse devono inoltre essere munite della fossa per le riparazioni e della fognatura adatta per lo smaltimento delle acque di lavaggio, in quanto questo deve aver luogo esclusivamente nello interno e dato che gli autoveicoli non possono essere lavati nelle vie e piazze comunali ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.

Ogni autorimessa dovrà essere provvista esternamente di campanello di chiamata e di segnale luminoso sovrastante, e dovranno sempre evitarsi suoni di trombe o di sirene nelle ore di notte.

#### Articolo 94

In particolare gli esercenti spacci di carne fresca o congelata devono uniformarsi alle prescrizioni dei regolamenti sulla vigilanza sanitaria del R.D. legge 26 settembre 1930, n. 1458.

Gli esercenti l'industria del pane devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dalla Camera di Commercio ai sensi della legge 7 Novembre 1949, n. 857.

La vendita di latte destinato al consumo diretto é sottoposta alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929 n. 994.

Per la produzione e commercio degli olii commestibili si osserveranno le norme del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2033 e del R.D. 30 dicembre 1929, n. 2316, e successive disposizioni.

#### Articolo 95

Spetta ai vigili sanitari, ed in mancanza di questi ai Vigili Urbani, ed altri Agenti di polizia, di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

Gli esercenti, devono uniformarsi anche alle disposizioni della legge 29 marzo 1928, n. 858, e del D.M. 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

Articolo 96

I titolari della licenza di esercizio, salvo speciale autorizzazione della commissione comunale, devono esercitare personalmente i propri negozi ed esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Articolo 97

Le bilance che servono alla vendita devono sempre essere ben pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare le pesate. I pesi e le misure adoperate dagli esercenti devono essere munite del bollo di verifica dell'ufficio metrico, ed i cittadini possono fare gli opportuni controlli.

Articolo 98

Per avvolgere la merce venduta i commercianti devono fare uso esclusivo della carta prescritta dal regolamento di igiene ed in misura sufficiente per avvolgere la merce stessa; inoltre la carta deve essere nuova ed apposita. E' vietato, inoltre, negli spacci di generi alimentari, di avvolgere questi con carta stampata o preparata con gesso, allume, barite, o con altre sostanze nocive o che ceda facilmente colore.

La carta usata per involgere cibarie e derrate alimentari, non deve superare il grammo per ogni decimetro quadrato e deve essere impiegata nella misura strettamente necessaria ad involgere la merce.

Il compratore ha facoltà di far pesare la merce senza carta.

Articolo 99

Ai venditori e alle venditrici ambulanti, è proibito di introdursi, non chiamati, nelle case a scopo di esibire ed offrire la loro merce.

Articolo 100

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazione frequente di essa ecc.)

Articolo 101

I rivenditori che, con banco, occupano pure uno spazio sul suolo pubblico per concessione avutane dal Comune, oppure terreno di proprietà privata esposto al pubblico, devono costantemente tenere pulito il tratto di suolo da essi occupato, per le operazioni di vendita.

Articolo 102

I rivenditori non possono rifiutare, per nessuna ragione, la vendita della merce, né possono occultarla in modo alcuno. Essi devono costantemente essere muniti, specie se si tratta di generi alimentari, di sufficiente merce e tale da corrispondere alle normali richieste del pubblico.

E' loro vietato di infastidire il pubblico con insistenti offerte.

L'interruzione della vendita, non legittima né giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D.L. 15 dicembre 1926, n. 2174, viene considerata agli effetti del Decreto Stesso, come definita chiusura dei rispettivi esercizi.



Articolo 103

I commercianti possono munire i loro negozi di tende, vetrine od altri sporti, uniformandosi però alle disposizioni del regolamento edilizio ed a quanto previsto dall'art. 97 del presente regolamento.

Articolo 104

Il Sindaco, qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, salva l'osservanza delle disposizioni legislative sul riposo festivo.

Articolo 105

Chiunque esponga al pubblico, per la vendita, merce di qualsiasi specie, è tenuto ad indicarne il prezzo mediante cartellini con carattere chiaro e ben visibile, apposti sui singoli oggetti.

Ai commercianti trasgressori sono applicabili le sanzioni di cui all'art. 22 del R.D.L. 22 aprile 1943 n. 245.

Articolo 106

I generi alimentari, preparati con surrogati devono, con la denominazione, riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

Articolo 107

E' in facoltà del Sindaco di istituire speciali commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il Commercio dei generi alimentari.

Articolo 108

I venditori di latte devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di capacità e di igiene, muniti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio Metrico. Ad esse si applicano le norme del vigente regolamento d'igiene.

Articolo 109

I commercianti che intendono chiudere il proprio negozio, devono presentare motivata domanda all'Autorità Comunale.

Articolo 110

I facchini, i sensali e gli intromettitori, ferme restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'Autorità di P.S., ai sensi degli artt. 115 e 121, del t.u. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati regolarmente iscritti presso l'apposito registro dell'Ufficio di Polizia Urbana del Comune.

Agli effetti delle sanzioni previste dall'art. 727 del C.P., tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere o di barrocciaio.

Articolo 111

E' vietato, nei pubblici esercizi, somministrare cibi ai cani, nelle stesse stoviglie in uso per le persone.

C A P O II°

Prescrizioni o limitazioni per le attività nella zona a mare e lungo l'arenile marittimo.

Articolo 112

Terme restando le disposizioni generali portate nel presente Regolamento, la zona a mare e l'arenile marittimo, sono soggette alle norme speciali contenute nel presente capo.

La zona a cui si estendono le norme del presente capo, è quella compresa fra la battina del mare, il confine del Comune di Pietrasanta (Fiumetto), il Viale Morin, la Via N. Sauro, la Via Vagnagnini, la Via Trento, la Via M. Polo, il Viale Mazzini, fino al confine.

Articolo 113

Qualsiasi attività sugli arenili demaniali è disciplinata dalla competente Capitaneria di Porto, la quale, ai sensi del codice della navigazione, approvato con Decreto 30.3.1942, ne fisserà le norme con apposita ordinanza.

Inoltre negli arenili demaniali dovranno osservarsi le altre disposizioni di polizia municipale di cui agli articoli seguenti, già concordate con la Capitaneria di Porto di Viareggio e con le Autorità Provinciali di P.S.

Articolo 114

Ferme disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, quando per disposizioni di carattere igienico fossero prescritti rivestimenti lavabili o impermeabili, questi dovranno essere costruiti con materiali pregiati.

Tale disposizione è obbligatoria particolarmente per gli esercizi di rivendita di carni macellate, polli, conigli, forni, latterie, rosticcerie, pasticcerie con forno della zona di cui all'art. precedente.

Tali esercizi devono essere muniti pure di acqua corrente, per il lavaggio dei pavimenti, dei banchi, delle pareti e devono essere corredati di frigoriferi e di fognatura per lo smaltimento dei materiali di rifiuto liquidi e solidi.

In conformità del regolamento d'igiene, tali esercizi devono avere il pavimento costruito con mattonelle o altro materiale lavabile con divieto di pavimento di legno e devono avere le pareti rivestite di materiale pregiato (mattonelle maiolicate, marmo ecc., fino all'altezza non inferiore a m. 1,50).

Articolo 115

In relazione a quanto dispone al'art. 92 ed indipendentemente dalla autorizzazione del Sindaco prescritta, ai fini igienico-sanitari, dall'art. 231 del t.u. delle leggi sanitarie e della legge 16 giugno 1939, n. 1112, gli alberghi, le pensioni, le case di alloggio, le camere e quartieri ammobiliati, gli stabilimenti balneari, le trattorie e gli altri pubblici esercizi, potranno essere visitati ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, da una Commissione composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dallo Ingegnere Comunale, dall'Ufficiale Sanitario e dal Capo dei Servizi Municipali di Polizia, per accertare che l'attrezzatura sia decorosa e comunque intonata alla categoria della casa od al prezzo dello alloggio, o all'importanza dell'esercizio.

Le virtuali spese o diritti saranno a carico degli interessati.

L'Amministrazione Comunale provvederà a far notificare, agli in-

interessati i rilievi fatti dalla Commissione, con invito ad eseguire i lavori e le provviste indicate, entro un termine parentonico. In caso di inosservanza sarà dovuta contravvenzione, salvo eventualmente eseguire d'ufficio i lavori e le provviste o provocare la sospensione dell'esercizio.

#### Articolo 116

La vendita ambulante sull'arenile marittimo è soggetta a speciale permesso del Sindaco d'intesa con la Capitaneria di Porto e indipendentemente dalla licenza di detta Autorità marittima.

#### Articolo 117

Indipendentemente dalla licenza della Autorità di P.S. l'esercizio dell'arte fotografica in luogo pubblico, sotto qualsiasi forma e con qualunque apparecchio, nella zona a mare e lungo l'arenile marittimo, è soggetta a speciale permesso del Sindaco, il quale potrà concederlo o negarlo a suo giudizio insindacabile.

Nella zona di demanio marittimo occorre anche la licenza della Autorità Marittima.

Il numero massimo dei permessi di cui al precedente comma sarà fissato dal Sindaco col provvedimento di cui all'art. 88, sentito il parere delle Segreteria Provinciale dell'artigianato, e cioè tanto per i fotografi ambulanti, quanto per gli operatori fotografici dipendenti da studi fotografici locali.

Gli speciali permessi di cui sopra saranno rilasciati con preferenza:

- a) Ai fotografi ambulanti già esercenti di Forte dei Marmi negli anni precedenti;
- b) Ai residenti nel comune che ne facciano richiesta;
- c) Ai residenti negli altri comuni della Provincia;
- d) Ai residenti in altre provincie.

I permessi comunali suddetti saranno rilasciati previa presentazione della licenza prescritta dal t.u. della legge di P.S. e del certificato di iscrizione alla organizzazione sindacale competente, nonché dietro pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

I permessi per gli operatori fotografici di cui al 1° comma del presente articolo, saranno intestati allo studio fotografico dal quale l'operatore dipende e dovranno altresì recare le generalità dell'operatore stesso.

#### Articolo 118

Nella zona a mare e lungo l'arenile marittimo, è vietata la distribuzione di manifestini volanti e di qualsiasi altro mezzo di pubblicità che imbratti il suolo o l'arenile, di carta, involucri e simili.

#### Articolo 119

Non sono consentite, di regola, concessioni di occupazione di suolo sui marciapiedi.

Le occupazioni di suolo con tavoli lungo le Vie del Comune possono essere autorizzate soltanto limitatamente ad una parte dei marciapiedi e le file dei tavoli devono essere disposte in modo da lasciare libero il transito pedonale anche sui marciapiedi.

Il collocamento eventuale di vasi con fiori e con piante di ornamento deve contenersi ai sensi del comma precedente.

#### Articolo 120

L'esposizione di tavoli fuori dei caffè, bar, trattorie e di altri esercizi pubblici, deve essere intervallata, se possibile, con piante e con altri motivi ornamentali.

Anche per il sistema di illuminazione si deve tener conto dei motivi di carattere ornamentale.

All'uopo gli interessati dovranno presentare al Sindaco i relativi progetti per l'approvazione del sistema di illuminazione.

#### Articolo 121

Nella zona a mare é vietata l'installazione sul suolo pubblico di banchi, chioschi e simili per l'esercizio di vendita di qualsiasi articolo o di qualsiasi altra attività come lotterie, fiere di beneficenza e simili, anche se a favore di istituzioni, organizzazioni, associazioni, enti e fondazioni pubbliche.

I posteggi per custodia di cicli e di motocicli non sono consentiti in luoghi che a giudizio discrezionale del Sindaco non siano ritenuti adatti per il decoro della zona o compatibili con la circolazione stradale.

I mezzi di appoggio e sostegno dei cicli e motocicli ricevuti in custodia dovranno essere ben verniciati, esteticamente decorosi, secondo i disegni e le forme che prescriverà l'Amministrazione Comunale e rimossi a funzione espletata.

Gli interessati dovranno chiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

#### Articolo 122

Nei locali siti nella zona a mare sono vietate le aste e le altre forme di gare per la vendita di qualsiasi merce od oggetto, l'esercizio del treppo o dell'imbonimento o di qualsiasi altra forma di attività commerciale o propagandistica o reclamistica che importi l'agglomeramento di persone sui marciapiedi o sui viali fronteggianti detti negozi.

La lotteria di bambole e giocattoli dovrà essere consentita in detti locali previo permesso speciale del Sindaco, purché l'esercizio di essa ed i partecipanti alla medesima siano contenuti nello interno dei locali stessi; l'eventuale abuso o comunque l'agglomeramento di persone all'esterno dei locali con l'ingombro dei marciapiedi o dei viali, potrà dar luogo, a giudizio insindacabile del Sindaco alla sospensione o alla revoca del permesso.

#### Articolo 123

La sosta od il transito nella zona a mare, dei veicoli ed autoveicoli a scopo pubblicitario, deve essere autorizzata dal Sindaco e sarà comunque limitata a brevi periodi ed a determinate ore del giorno, con divieto dalle ore 13,30 alle ore 17,30 e dalle ore 23 alle ore 8 del mattino.

Le radioaudizioni all'aperto dovranno essere sospese dalle ore 13,30 alle ore 17,30 e dalle ore 23 alle ore 8 del mattino successivo.

Nell'interno dei locali pubblici, come nelle abitazioni private le radioaudizioni dovranno funzionare in modo da non disturbare la quiete dei vicini.

#### Articolo 124

Il transito nel tratto a mare del Viale della Repubblica, compreso tra la "Capannina di Franceschi" e il "Bar Sergio", é riservato esclusivamente ai pedoni.

Dalle ore 10 alle ore 16 é consentito il transito dei veicoli per il rifornimento degli esercizi dei negozi e dei bagni.

I veicoli debbono entrare ed uscire per le traverse più prossime al luogo di rifornimenti e trattenersi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci ed oggetti.

E' vietato agli autocarri, con o senza rimorchio, ai carri agricoli ed a altri carri con merci, il transito nei viali della Repubblica ed Italico.

Per il trasporto di merci con destinazione in detti viali, i conducenti dovranno munirsi di un permesso rilasciato dall'Ufficio di Polizia Municipale di volta in volta o, anche a tempo indeterminato e dovranno ascendere ai viali stessi per la traversa più vicina alla destinazione.

Per il prelevamento di sabbia ed altro sull'arenile demaniale, i conducenti dovranno pure uniformarsi alle norme di cui al precedente comma, con obbligo di pulire, volta per volta i viali.

Il transito dei veicoli pesanti di qualsiasi specie con destinazione fuori da Forte dei Marmi, non é consentito.

Allorché sarà costruita la Via di arroccamento o annonaria, tale transito dovrà effettuarsi esclusivamente in detta via esterna.

Nelle vie e piazze della zona a mare di cui all'art. 112 del presente Capo, é vietato il transito e la sosta di animali bovini, agiognati o meno, senza permesso speciale dell'Ufficio di Polizia Urbana, il quale potrà concederlo soltanto nei casi di riconosciuta necessità e con obbligo ai conducenti di provvedere, volta per volta, a pulire il suolo stradale qualora venisse imbrattato.

#### Articolo 125

Sulle panchine dei viali e dei giardini pubblici non possono sostare persone in condizioni di abiti e di pulizia offensiva al decoro.

#### Articolo 126

I proprietari o conducenti di stabilimenti balneari hanno l'obbligo di mantenere costantemente pulito l'arenile compreso nel perimetro della loro attività balneare.

#### Articolo 127

L'esercizio di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale, nell'ambito degli stabilimenti balneari, é soggetto, indipendentemente da altre autorizzazioni previste dalle leggi, a permesso speciale del Sindaco, che può negarlo a suo giudizio insindacabile.

#### Articolo 128

E' vietato prendere bagni di mare, di sole o di sabbia o trattenersi sulla spiaggia con costumi o abbigliamenti che offendano la decenza e la moralità pubblica.

E' vietato pure prendere i bagni di mare, di sole e di sabbia, nelle zone in concessione per il Pontile Caricatore.

#### Articolo 129

Ogni bagnante ha l'obbligo di tenere sulla spiaggia un contegno educato e corretto.

#### Articolo 130

E' vietato spogliarsi e vestirsi all'aperto in qualsiasi località della spiaggia.

#### Articolo 131

Non é permesso ad alcuno di uscire dalla zona degli stabilimenti balneari ed attraversare, vie piazze, o introdursi in esercizi pubblici in genere, in costume da bagno.

Articolo 132

E' severamente vietato introdursi nelle sale da ballo, anche annesse agli stabilimenti balneari, indossando costumi da bagno, pigiama o accappatoio di qualsiasi foggia.

Articolo 133

E' vietato di ingombrare o lordare le zone di arenile con materiale di qualsiasi genere, come pure é severamente proibito lavare e sciorinare la biancheria in detti arenili, gettare rifiuti, lavare utensili domestici, stoviglie od altri oggetti di uso personale nelle acque di mare.

Articolo 134

E' vietato di tenere, nel perimetro degli stabilimenti balneari, cani od altri animali di qualsiasi specie.

Articolo 135

Solo nelle adiacenze degli stabilimenti balneari, non destinate alla cura marina, sono permesse colture di piante, purché di carattere ornamentale o di giardinaggio..

La zona in concessione al Comune, chiesta da destinare esclusivamente a giardini per l'abbellimento della spiaggia, dovrà essere mantenuta coltivata con piante ornamentali, a cura e spese di ciascun concessionario di stabilimento balneare, per la parte prospiciente a ciascun stabilimento balneare stesso.

L'Amministrazione Comunale, col concorso eventuale anche di Enti, potrà concedere, annualmente - prima dell'inizio della stagione balneare - premi a coloro che avranno maggiore cura nella sistemazione e nel mantenimento di detta zona a giardino.

T I T O L O IV

C A P O I °

Penalità.-

Articolo 136

Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e punite a norma degli artt. 106, 107, 108 e 109 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 9 della legge 9 Giugno 1947, n. 530.

Articolo 137

Il Sindaco é autorizzato a costituirsi parte civile nei procedimenti di contravvenzione.

Articolo 138

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altra autorità, direzione o vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'art. 196 del C.P.

Per le persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'art. 197 del C.P.

Articolo 139

Negli accertamenti delle responsabilità a carico di persone giuridiche si applicano le disposizioni dell'art. 197 del C.P.

Articolo 140

Terma restando la contravvenzione accertata a carico del trasgressore, nei casi contingibili ed urgenti, determinati da ragioni di pubblica sicurezza o di pubblica igiene, il Sindaco può agire con provvedimento di ufficio ai sensi dell'art. 55 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1931 n. 383.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 141

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa e la successiva pubblicazione ai sensi dell'art. 62 del t.u. della legge comunale e provinciale 3 Marzo 1934, n. 383; modificato dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947 n. 530.

Articolo 142

Tutte le disposizioni le quali non armonizzano con quelle del presente regolamento perdono efficacia con la sua applicazione.

Articolo 143

Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento, tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio dall'autorità Comunale.

Articolo 144

Copia del presente Regolamento é visibile negli Uffici di Polizia Municipale nei giorni e nelle ore in cui vi é ammesso il pubblico.

==°==

Approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 49 del 26/10/1956 e n. 90 del 22/3/1957.

IL SINDACO  
Antonio Molino

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
Gai Alfredo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Isidoro Venitucci

==°==

PREFETTURA DI LUCCA

n. 10492 Div. 2-

Visto approvato dalla G.P.A. in seduta 12/4/1957

Lucca, li 15/4/1957

IL PREFETTO  
F.to ROSSI

=====°°°=====